Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n. 21/2025

Ai Magistrati dell'Ufficio (togati ed onorari) – Sede
Al Dirigente Amministrativo - Sede

e, per doverosa informazione
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello - Bologna

e, per conoscenza
Al Presidente del Tribunale- Sede
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Parma
Al Presidente della Camera Penale - Parma

Oggetto: Legge 2.12.2025, n. 181 (*"Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2.12.2025, in vigore dal 17.12.2025.
Linee guida operative per i Magistrati

Sommario

PREMESSA 3
PARTE PRIMA - MODIFICHE AL CODICE PENALE 4
1.1) - IL NUOVO ART. 577-BIS C.P. 4
+) - La struttura del reato in generale 4
1.1.b) - L'individuazione della persona offesa quale "donna" 4
1.1.c) - I motivi a delinquere 5
1.1.d) - Il trattamento sanzionatorio: le circostanze aggravanti 6
1.1.e) - Il trattamento sanzionatorio: bilanciamento delle circostanze 7
1.2) - IL REATO DI MALTRATTAMENTI EX ART. 572 C.P. 7
1.2.a) - I maltrattamenti: modifiche e aggravante ad effetto speciale 7
1.3) - LA CONFISCA OBBLIGATORIA IN CASO DI MALTRATTAMENTI: L'ART. 572-BIS C.P. 8
1.4) - LE AGGRAVANTI PER UNA PLURALITÀ DI IPOTESI: A) ART. 585 C.P.; B) 593-TER C.P.; C) 609-TER C.P.; D) 612-BIS C.P.; E) 612-TER C.P. 9
1.4.a) - art. 585 c.p. (Circostanze aggravanti) 9
1.4.b) - 593-ter c.p. (Interruzione di gravidanza non consensuale) 10
1.4.c) - 609-ter c.p. (violenza sessuale aggravata) 11
1.4.d) - 612-bis c.p. (c.d. stalking) 12
1.4.e) - 612-ter c.p. (c.d. revenge porn) 12
PARTE SECONDA - MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE 13
2.1) - PREMESSA 13
2.2) . LE MODIFICHE IN TEMA DI COMPETENZA PER MATERIA (ART. 33-TER C.P.P.) 13
2.3) - LE MODIFICHE IN TEMA DI OBBLIGHI INFORMATIVI E COMUNICATIVI VERSO LA PERSONA OFFESA E LE VITTIME DI REATO PREVISTE DAL CODICE DI RITO (ARTT. 90-BIS, 90-BIS.2, 90-TER, 299, COMMA 2-BIS, 309 E 310 C.P.P.) E DA LEGGI SPECIALI (ART. 58-SEXIES L. 345/1975; ART. 76, COMMA 4-QUATER, DPR 115/2002] 13
2.3.a) - Le modifiche all'art. 90-bis c.p.p. 14
2.3.b) - L'introduzione del nuovo art. 90-bis.2 c.p.p. 14
2.3.c) - Le modifiche all'art. 90-ter c.p.p. 15

2.3.d) - Le modifiche dell'art. 299, comma 2-bis, c.p.p. *16*
2.3.e) - Le modifiche degli artt. 309 e 310 c.p.p. *17*
2.3.f) - L'introduzione dell'art. 58-sexies L. 354/75 ..... *18*
2.3.g) - La modifica dell'art. 76, comma 3-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ..... *19*
2.4) - LE MODIFICHE IN TEMA DI DIRITTI E FACOLTÀ DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI INTERESSI LESI DAL REATO (ART. 91 C.P.P.) 19
2.5) - LE MODIFICHE IN TEMA DI INTERCETTAZIONI (ART. 267 C.P.P.) 19
2.6) - LE MODIFICHE IN TEMA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI (ART. 275, 282-BIS E 282-TER C.P.P.) 20
2.6.a) - La modifica dell'art. 275 c.p.p.: il comma 2-bis *21*
2.6.b) - La modifica dell'art. 275 c.p.p.: il nuovo comma 3.1. ..... *22*
2.6.c) - La modifica dell'art. 282-bis c.p.p. *23*
2.6.d) - La modifica dell'art. 282-ter c.p.p. *23*
2.7) - LE MODIFICHE IN TEMA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO (ART. 316 C.P.P.) 24
2.8) - LE MODIFICHE IN TEMA DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI (ART. 362 C.P.P.) 24
2.9) - LE MODIFICHE IN TEMA DI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE (ART. 362-BIS C.P.P.) 25
2.10) - LE MODIFICHE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA (ART. 444, COMMA 1-QUATER, C.P.P. E 447 C.P.P.) 26
2.10-a) - La modifica dell'art. 444 c.p.p. *27*
2.10.b) - La modifica dell'art. 447 c.p.p. *28*
2.11) - LE MODIFICHE IN TEMA DI REGOLE PER L'ESAME TESTIMONIALE (ART. 499 C.P.P.) 28
2.12) - LE MODIFICHE IN TEMA DI CONDANNA GENERICA AI DANNI E PROVVISIONALE (ART. 539 C.P.P.) 29
2.13) - LE MODIFICHE IN TEMA DI ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE (ART. 656 C.P.P.) 29

PARTE TERZA - MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL MEDESIMO CODICE **30**

3.1) - MODIFICHE ALL'ART. 64-BIS DISP. ATT. C.P.P. 30

PARTE QUARTA - MODIFICHE AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE **31**

4.1) - MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354 (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – ART. 4-BIS 31
4.2) - MODIFICHE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2023, N. 168 32
4.3) - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 106/2006 32
4.3.a) - Le modifiche dell'art. 2, comma 2-bis, d. lgs 106/2006 ..... *32*
4.3.b) - Le modifiche dell'art. 6 d. lgs 106/2006 ..... *34*

PARTE QUINTA - NORMA DI COORDINAMENTO **35**

PARTE SESTA - LINEE GUIDA OPERATIVE PER I MAGISTRATI **35**

6.1) - DELITTO DI FEMMINICIDIO DI CUI ALL'ART. 577 C.P. 35
6.2) - DELITTO DI MALTRATTAMENTI DI CUI ALL'ART. 572 C.P. 35
6.3) - COMPETENZA PER MATERIA 35
6.4) - ONERI INFORMATIVI 35
6.5) - INTERCETTAZIONI 36
6.6) - MISURE CAUTELARI 36
6.7) - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DALLA PERSONA OFFESA 36
6.8) - ESAME TESTIMONIALE IN FASE DIBATTIMENTALE 39
6.9) - ESECUZIONE DI PENE DETENTIVE 39
6.10) - RAPPORTI CON I PROCEDIMENTI CIVILI E DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 40
6.11) - ART. 6 DECRETO LEGISLATIVO 106/2006 41

PARTE SETTIMA - ENTRATA IN VIGORE **41**

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2.12.2025 è stata pubblicata la legge 2.12.2025, n. 181, con la quale -tra l'altro- nel nostro ordinamento è stato introdotto il c.d. *reato di femminicidio*.
Con la presente *direttiva* si forniscono le prime indicazioni, anche di carattere operativo, in ordine alla applicazione della legge, anticipando sin d'ora che -per comodità di lettura- le novità introdotte dalla legge vengono riportate in carattere grassetto, corsivo, sottolineato.

Va subito detto che la legge in esame si inserisce in un quadro ampio di interventi legislativi finalizzati ad assicurare sempre maggior tutela nel settore della c.d. *violenza di genere*, quadro nel quale vanno inserite, tra le altre:

- la **legge n. 69 del 2019** (c.d. *Codice rosso*), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ed ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).
- la **legge n. 122 del 2023**, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; ed inoltre prevede che, qualora il p.m. non abbia rispettato il suddetto termine, il Procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato;
- la **legge n. 168 del 2023** (*"Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"*), che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.

In relazione alle citate leggi, si richiama l'attenzione sulle seguenti Direttive adottate da questo Ufficio:

(a) n. 8/2019 del 29.07.2019
(b) n. 6/2022 del 24.03.2022 (linee guida per la Polizia Giudiziaria)
(c) n. 15/2023 del 27.09.2023 (sulla legge 8 settembre 2023, n. 122) – per i Magistrati
(d) n. 16/2023 del 27.09.2023 (sulla legge 8 settembre 2023, n. 122) – per la Polizia Giudiziaria
(e) n. 20/2023 del 6.12.2023 (sulla legge 24 novembre 2023, n. 168)
(f) n. 15/2024 dell'8.05.2024 (su alcune criticità segnalate dalla Polizia Giudiziaria).

Quando ritenuto opportuno, in alcuni paragrafi sono stati inseriti dei sub-paragrafi contenenti *linee guide operative*, indirizzate, a seconda dei casi, ai Magistrati e/o alla Polizia Giudiziaria.
Per ragioni di semplificazione, alla Polizia Giudiziaria viene inoltrata una direttiva (n. 21 bis/2025), omissata nelle parti di non specifico interesse per la stessa.

Parte prima - Modifiche al codice penale

1.1) - Il nuovo art. 577-bis c.p.

+) - La struttura del reato in generale

L'art. 1, comma 1 lettera a), introduce nel codice penale l'art. 577-*bis* che prevede il delitto di *femminicidio* [1]. *Il femminicidio* è una fattispecie specifica di omicidio, punita con la pena dell'ergastolo, caratterizzata, rispetto alle altre ipotesi di omicidio, da due elementi:

a) da un lato, la qualità della persona offesa, che può essere unicamente una **donna;**
b) dall'altro, dai motivi a delinquere, dal momento che esso si ravvisa allorquando l'omicidio sia commesso (alternativamente) come:
   1) atto di **odio**
   2) atto di **discriminazione**
   3) atto di **prevaricazione**
   4) atto di **controllo, possesso o dominio** verso la vittima, **in quanto donna;**
   ovvero:
   5) in relazione al **rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;**
   6) atto di **limitazione delle libertà individuali della stessa.**

Di seguito si approfondiscono questi aspetti, evidenziando subito che, affinchè il reato sia configurabile, **debbono sussistere entrambi gli elementi indicati ai punti a) e b),** di talché, in difetto di uno dei due, non sarà ravvisabile il *femminicidio*, tanto che -come precisa l'ultima parte del comma 1- al di fuori delle ipotesi descritte al primo periodo del primo comma, trova applicazione l'art. 575 c.p., ovvero l'omicidio *ordinario*.
Conseguenza di quanto sinora esposto è che, qualora la vittima sia una donna, ma l'omicidio sia stato commesso per motivi diversi da quelli elencati nel comma 1 dell'art. 577-*bis* c.p. (ad esempio, per motivi di interesse economico), non sarà configurabile il delitto di *femminicidio*, bensì l'omicidio *ordinario*.
Ovviamente, a maggior ragione lo stesso dicasi nel caso in cui si ravvisi uno dei motivi innanzi elencati (ad esempio: in relazione al rifiuto della vittima di instaurare o mantenere un rapporto affettivo con l'agente), ma la persona offesa sia un uomo, nel qual caso sarà configurabile il delitto di omicidio *ordinario*.

1.1.b) - L'individuazione della persona offesa quale "donna"

Con riferimento alla nozione di ***donna***, ai fini della configurabilità del delitto di femminicidio, va precisato che, in ossequio ai principi di stretta legalità e del divieto di analogia in materia penale, deve considerarsi tale solo chi all'anagrafe è registrata come donna in quanto fisiologicamente tale, con esclusione, dunque, di ogni altra soluzione *alternativa*.
Tale precisazione appare opportuna giacché -come si evince dai lavori preparatori [2]- nel corso dell'iter parlamentare della legge vi sono state plurime proposte emendative al testo dell'art. 577-bis c.p., tese a rendere

---

[1] L'art. 577-bis c.p. recita testualmente (trattandosi di norma completamente nuova, tutto il testo è riportato **in grassetto, corsivo, sottolineato**)
"Art. 577-bis. - (Femminicidio) –
Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici".

[2] Cfr. Fascicolo Iter - DDL S. 1433 - *"Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime".*

meno *univoco* il sesso femminile della persona offesa, con richiami ai concetti di *"identità di genere"*, *"orientamento sessuale"*, *"espressione di genere"*, uccisione di *"persone percepite dall'agente come donne ma anagraficamente registrate come uomini"*. Tra tali proposte si segnalano le seguenti:

(1) *"chiunque cagiona la morte di una donna o di un'altra persona, per motivi fondati sul genere o sull'identità di genere, sul sesso ovvero sull'orientamento sessuale della persona offesa"* [3];

(2) *"considerato che (...) il provvedimento normativo in esame rappresenta un doveroso segnale di attenzione politica, ma si limita a intervenire dal punto di vista repressivo, tralasciando i necessari interventi in tema di prevenzione quali ad esempio l'introduzione dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione sessuale e affettiva in tutti i gradi scolastici, per promuovere l'educazione all'affettività, al consenso, al rispetto dell'altro e delle differenze; (...) il testo del provvedimento lascia aperto il tema della punibilità di condotte omicidiarie perpetrate - con identico intento femminicida - ai danni di persone percepite dall'agente come donne ma anagraficamente registrate come uomini, tutte escluse dall'ambito di applicazione del nuovo articolo 577 - bis c.p., nel testo definitivo (...) Tutto ciò premesso e considerato, si impegna il Governo a: (...) nel prossimo provvedimento utile, a introdurre un'aggravante speciale diretta a sanzionare con l'ergastolo chiunque uccida una persona per motivi fondati in modo esclusivo o prevalente sul genere, sull'identità di genere o sull'espressione di genere, sul sesso ovvero sull'orientamento sessuale della persona offesa"* [4];

(3) *"«Art .577-bis (Femminicidio)- Si applica altresì la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso da un uomo ai danni di una donna per la sua condizione di donna. Tale situazione si riscontra quando la morte avviene ricorrendo almeno una delle seguenti circostanze: (a) come conseguenza del rifiuto di stabilire o mantenere una relazione di natura sentimentale o sessuale con l'autore del reato; (b) il reato è stato commesso dopo aver commesso altro reato tra quelli compresi nel capo III del presente titolo limitatamente alle sezioni prima, seconda e terza; (c) come conseguenza del fatto che la vittima lavora o ha lavorato come prostituta, o in un'altra occupazione o commercio di natura sessuale; (d) è stato commesso a causa dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o dell'espressione di genere della vittima"* [5];

(4) *"Art. 577-bis. - (Altre circostanze aggravanti. Femminicidio). La pena è dell'ergastolo se il reato di cui all'articolo 575 c.p. è compiuto verso una donna o un'altra persona per motivi fondati in modo esclusivo o prevalente sul genere, sull'identità di genere o sull'espressione di genere, sul sesso ovvero sull'orientamento sessuale della persona offesa"* [6].

Nessuno di tali emendamenti ha trovato accoglimento, di tal che non vi può essere dubbio sul fatto che il termine *donna* vada interpretato nella sua accezione *ordinaria*, senza spazi interpretativi *creativi*.

Peraltro, anche le statistiche portate a sostegno della proposta di legge fanno riferimento ai *femminicidi, intesi* come uccisione di donne in senso *naturalistico*.

1.1.c) - I motivi a delinquere

In questa sede, l'art. 577-bis c.p. viene passato in rassegna onde mettere in luce i vari *motivi a delinquere* prima catalogati ai punti 1)-6).

Sin da adesso si sottolinea la rilevante importanza che assumono, nel panorama normativo, tali *motivi a delinquere*, dal momento che essi sono stati introdotti anche per i maltrattamenti (**cfr. paragrafo 1.2**) e per una serie di ulteriori reati (**cfr. paragrafo 1.4**).

Per quanto concerne la nozione di atti di ***discriminazione*** e di ***odio***, si evidenzia innanzitutto come tali modalità di condotta siano già previste in altre fattispecie penali, quale quella di cui all'art. 604-*bis* c.p. (*"Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa"*), che punisce *"chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di **discriminazione** per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"*.

Sul punto la giurisprudenza è intervenuta per chiarire e specificare la portata applicativa ed il significato delle predette disposizioni, precisando che *"l'odio razziale o etnico è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori e che la "**discriminazione** per motivi razziali" è quella fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti"*.

---

[3] Emendamento n. 1.300, on. Scalfarotto, Musolino, Sbrollini.
[4] ordine del giorno G1.7, on. Cucchi, De Cristofaro, Magni
[5] Emendamento n. 1.14, on. Scalfarotto
[6] Emendamento n. 1.15, on. Cucchi, De Cristofaro, Magni.

Quanto al riferimento contenuto nel nuovo art. 577-*bis* c.p. agli atti di ***discriminazione*** nei confronti della persona offesa in quanto donna, va evidenziato come lo stesso sia una diretta conseguenza del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., che impone la parità di trattamento tra uomo e donna.

Con riferimento alla condotta realizzata come atto di ***prevaricazione***, è possibile richiamare i principi che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato nell'ambito del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p., a proposito del quale la Cassazione ha affermato come le condotte di prevaricazione fisica o morale idonee ad integrare la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. siano quelle in grado di ledere l'integrità psico-fisica della persona offesa all'interno di quei contesti di tipo familiare o di affidamento in cui la stessa dovrebbe ricevere protezione (Cass. Pen. sent. n. 23104/2021) e siano ravvisabili in quei contesti in cui è rinvenibile una situazione di passiva soggezione di una parte nei confronti dell'altra (cfr. Cass. pen. sent. n. 5258/2016; in termini analoghi cfr. Cass. pen. sent. n. 809/2023).

Con riferimento agli atti di ***possesso, controllo*** e ***dominio***, si rinvia alla giurisprudenza di legittimità formatasi su tali modalità della condotta nell'ambito della commissione dei reati di atti persecutori ex art. 612-*bis* c.p. (cfr. Cass. Pen. sent. n. 9966/2017; Cass. Pen. sent. n. 20786/2019) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. (cfr. Cass. Pen. sent. n. 20870/2025).

Con riferimento alla nozione di ***rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo*** [7], tale disposizione reprime la condotta posta in essere nell'ambito di una relazione tra il soggetto agente e la persona offesa. Quanto alla espressione *relazione affettiva*, nel codice penale essa è rinvenibile nella fattispecie degli atti persecutori ex art. 612-*bis*, comma 2, c.p., laddove si prevede una circostanza aggravante se il fatto è commesso da persona che è, o è stata, legata da relazione affettiva alla persona offesa; sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della configurabilità della suddetta circostanza aggravante, per *"relazione affettiva"* s'intende non solo la stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione, in quanto la "relazione affettiva" s'incentra sul sentimento affettivo che connota il legame tra autore del reato e vittima (cfr. Cass. Pen. sent. n. 11920/2018; Cass. Pen. sent. n. 25516/2024).

Con riferimento al reato di femminicidio ex art. 577-*bis*, comma 1 c.p. posto in essere come atto di ***limitazione delle libertà individuali della donna***, si osserva come la disposizione non si sottragga al rischio di genericità e indeterminatezza, in quanto opera un rinvio indistinto a tutti i diritti ed alle libertà della persona offesa.

1.1.d) - Il trattamento sanzionatorio: le circostanze aggravanti

Il comma 2 dell'articolo 577-*bis* c.p. prevede l'applicabilità al reato di femminicidio delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 576 [8] e 577 [9] c.p. (già configurabili in relazione al delitto di omicidio ex art. 575 c.p.).

---

[7] Questo specifico profilo è stato inserito nel testo definitivo della legge in occasione del suo esame da parte del Senato.

[8] **L'articolo 576 c.p. recita testualmente:**
"Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo)
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso
1) con il concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61 c.p.;
2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*;
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della persona offesa;
5-*bis*) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
6. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61 c.p.".

[9] **L'articolo 577 c.p. recita testualmente:**
"Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

A tal proposito appare utile sottolineare come -in altre parti della legge [10]- il riferimento a tali due circostanze sia stato effettuato in maniera meno generica e più puntuale, essendo stati richiamati l'art. 576, comma 1, n. 2, 5 e 5.1, nonché l'art. 577, comma 1 n. 1 e comma 2, ovvero quelle circostanza che già *prima facie* appaiono compatibili con i reati riconducibili al c.d. *Codice rosso*, laddove -per il *femminicidio*- il richiamo alle due aggravanti (soprattutto il 576 c.p.) appare generico.
Desta infatti qualche perplessità la possibilità di applicare al delitto di *femminicidio* le aggravanti di cui all'art. 576 c.p., nn. 3), 4) e 5-*bis*, che appaiono difficilmente compatibili con i *motivi a delinquere* richiesti per la configurabilità del reato in esame.

1.1.e) - Il trattamento sanzionatorio: bilanciamento delle circostanze

I commi 3 e 4 dell'art. 577-*bis* c.p. incidono sulla disciplina inerente all'operazione di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti inerenti al delitto di femminicidio.
In particolare, l'art. 577-*bis* c.p., comma 3, stabilisce che la pena non può comunque essere inferiore a 24 anni di reclusione quando:

- ricorre una sola circostanza attenuante;
- una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti stabilite dagli artt. 576 e 577 c.p. e l'attenuante è ritenuta prevalente.

L'art. 577-*bis* c.p., comma 4, invece, prescrive che la pena non può essere inferiore a 15 anni di reclusione quando:

- ricorrono più circostanze attenuanti;
- più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p., e le prime sono ritenute prevalenti.

La nuova normativa nulla prevede nell'ipotesi in cui ricorrano solo una o più tra le circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p. ovvero queste ultime siano ritenute prevalenti sulle circostanze attenuanti concorrenti, dal momento che, in tali due ipotesi, essendo già prevista per il reato base la pena dell'ergastolo, dal punto di vista sanzionatorio le circostanze aggravanti rimangono prive di effetti concreti.

1.2) - Il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.

1.2.a) - I maltrattamenti: modifiche e aggravante ad effetto speciale

Il reato di cui all'art. 572 c.p. ha subito una duplice modifica [11].

---

1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2) con il mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) con il concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste".

[10] Si pensi alla nuova formulazione dei reati di cui agli artt. 90-bis.2 c.p.p., 90-ter c.p.p.; 58-sexies L. 354/75; 275, commi 2-bis e 3.1, c.p.p.; 362, comma 1-ter, c.p.p.; 362-bis c.p.p.; 444, comma 1-quater, c.p.p.; 4-bis, comma 1-quater, L. 354/1975 (Ordinamento penitenziario); 2, comma 2-bis, d. lgs 106/2006.

[11] **L'art. 572 c.p. recita ora testualmente (la parti modificate sono riportate in neretto, corsivo, sottolineato):**
"Art. 572 *(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).*
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ***ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione***, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

A) In **primo luogo**, mediante l'art. 1, comma 1, lettera b) della legge, al primo comma, dopo le parole *"o comunque convivente"* è inserita l'espressione *"ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione"*.
In tal modo -estendendo il novero dei soggetti passivi del reato, col prevedere che il reato risulti integrato anche quando è commesso nei confronti di persona non più convivente con il soggetto agente, allorquando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione- di fatto la nuova legge ha adeguato la normativa a quell'orientamento giurisprudenziale che riteneva ravvisabile il reato anche nel caso in cui la convivenza era cessata, ma l'autore del reato e la vittima fossero legati dalla presenza di figli.
Invero, a più riprese la Cassazione aveva ritenuto configurabile *"il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione"* [12], evidenziando poi che *"la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore naturale derivanti dall'esercizio congiunto della potestà genitoriale, implica necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori anche se non conviventi"* [13], di tal che *"non si tratta di dare ingresso, attraverso l'estensione della portata applicativa della norma incriminatrice, ad una interpretazione analogica in malam partem, non consentita in materia penale (...), ma di valorizzare un dato di fatto: la presenza del figlio minore è dimostrativo della persistenza del vincolo di natura familiare, posto che entrambi i genitori, nonostante la separazione e la cessazione della convivenza, condividono obblighi di mantenimento e di formazione del figlio minore e cioè una comunanza di vita improntata a reciproca civile collaborazione"* [14].

B) In **secondo luogo**, è stato aggiunto un comma, che prevede un'aggravante ad effetto speciale (aumento *da un terzo alla metà*) nel caso in cui il reato venga commesso con le stesse finalità elencate a proposito del c.d. *femminicidio* , ovvero come atto di ***odio*** o di ***discriminazione*** o di ***prevaricazione***, ovvero ancora come atto di ***controllo*** o ***possesso*** o ***dominio in quanto donna***, oppure ancora in relazione al ***rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo*** o come atto di ***limitazione delle sue libertà individuali***.
Si tratta dei medesimi concetti appena espressi a proposito del nuovo reato di *femminicidio*, per cui si fa rinvio al paragrafo relativo ai *motivi a delinquere*.
Già si è detto che tale aggravante la si ritroverà ancora più avanti, a proposito di altri reati per i quali è stata introdotta (**cfr. *infra*, paragrafo 1.4**).
Inoltre, fin da adesso va evidenziato come -a mente dell'art. 33-ter c.p.p., modificato dalla legge in esame- la competenza (anche) per i maltrattamenti di cui ai commi 2 e 5 è attribuita al Giudice Monocratico (cfr. *infra*, paragrafo 2.2).

1.3) - La confisca obbligatoria in caso di maltrattamenti: l'art. 572-bis c.p.

L'articolo 1, comma 1, lett. c) (non previsto nel testo originario, ma introdotto in occasione dell'esame da parte del Senato), mediante la creazione di una nuova norma (l'art. 572-bis c.p. [15]), prevede la confisca obbligatoria

---

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali".

[12] cfr. Cass. Pen. sent. n. 33882/2014
[13] cfr. Cass. Pen. sent. n. 7259/2022
[14] cfr. Cass. Pen. sent. n. 43846/2023
[15]

L'art. 572-bis c.p. recita testualmente (trattandosi di norma nuova, tutto il testo viene qui riportato in *carattere grassetto, corsivo, sottolineato*):
"Art. 572-bis. - (Confisca) –
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato".

dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del reato di cui all'art. 572 c.p.; detta confisca va applicata sia in caso di condanna che in caso di *patteggiamento* ex art. 444 c.p.p. .

1.4) - Le aggravanti per una pluralità di ipotesi: a) art. 585 c.p.; b) 593-ter c.p.; c) 609-ter c.p.; d) 612-bis c.p.; e) 612-ter c.p.

Come anticipato al paragrafo relativo al reato di cui all'art. 577-bis c.p. (c.d. *femminicidio*), i *motivi a delinquere* hanno assunto rilevanza strategica in una serie di reati, caratterizzati dall'essere rivolti ai danni di una persona *in quanto donna.*

Invero, l'art. 1, comma 1, lettere d), e), f), g), h) della legge 181/2025 ha previsto, come *aggravante ad effetto speciale*, i citati *motivi a delinquere* per una serie di reati (ulteriori a quello di cui all'art. 577-bis ed a quello di cui all'art. 572 c.p. dei quali si è già parlato innanzi), che di seguito si andranno ad analizzare: si tratta dei reati di cui agli artt. 585, 593-ter, 612-bis e 612-ter c.p.; inoltre, nel caso del 609-ter c.p., ha previsto un ulteriore aumento nella misura di un terzo.

1.4.a) - art. 585 c.p. (Circostanze aggravanti)

La legge 181/2025 ha dunque aggiunto un quarto comma nell'art. 585 c.p., che già prevede delle circostanze aggravanti per alcune ipotesi di lesioni volontarie elencate nel primo comma dello stesso art. 585 c.p., per cui -per effetto della nuova normativa- ogni volta che uno dei reati (appresso indicati) venga commesso per uno dei *motivi a delinquere* più volti indicati, si applicherà l'aumento della pena *da un terzo alla metà* [16].

I reati interessati da questa ulteriore aggravante sono i seguenti:

(a) **art. 582 c.p.** [17]; si tratta del reato di *lesioni personali*, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; detto reato, nel tempo, ha registrato diversi interventi legislativi, uno dei più significativi dei quali è quello di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. *riforma Cartabia*) [18];

(b) **art. 583 c.p.** [19]; si tratta dell'articolo che contempla le lesioni *gravi* (punite con la reclusione da 3 a 7 anni) e le lesioni *gravissime* (punite con la reclusione da 6 a 12 anni);

---

[16] **L'art. 585 c.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
«Art. 585 *(Circostanze aggravanti).*
Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»

[17] **L'art. 582 c.p. recita testualmente:**
"Art. 582 (Lesione personale)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità".

[18] In relazione a tale intervento, questo Ufficio ebbe ad adottare la direttiva n. 2/2023 del 17.01.2023, cui era allegata una tabella contenente le varie ipotesi di lesioni, con l'indicazione delle pene edittali, la competenza, la procedibilità, le modalità di esercizio dell'azione penale.

[19] **L'art. 583 c.p. recita testualmente:**
"Art. 583 (Circostanze aggravanti)
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

(c) **art. 583-bis c.p.**; si tratta del reato di *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* [20], che punisce con la reclusione da 4 a 10 anni alcune pratiche (al di fuori di esigenze terapeutiche) come la *clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione*, ovvero con la reclusione da 3 a sette anni le lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corso o nella mente (con attenuanti o aggravanti a seconda dei casi ivi contemplati) [21];
(d) **art. 583-quinquies c.p.** [22]; si tratta del reato di *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*, che punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la deformazione o lo sfregio permanente al viso (si pensi, ad esempio, allo sfregio determinato dall'uso di acido gettato sul viso);
(e) **art. 584 c.p.** [23]; si tratta dell'*omicidio preterintenzionale*, che punisce con la reclusione da 10 a 18 anni l'uccisione di una persona mediante atti diretti a commettere i reati di percosse o di lesioni.

In definitiva, ogni volta che una *lesione volontaria* -compresa quella che determina la morte nell'*omicidio preterintenzionale*- sia commessa per uno dei *motivi a delinquere* introdotti dalla nuova legge, si applica l'**aumento di pena da un terzo alla metà**.

1.4.b) - 593-ter c.p. (interruzione di gravidanza non consensuale)

L'art. 593-ter c.p. punisce con la reclusione da 4 ad 8 anni l'*interruzione di gravidanza non consensuale*; è prevista una diminuente nel caso in cui dalle lesioni derivi una accelerazione del parto, mentre sono previste delle aggravanti nel caso in cui derivino, rispettivamente, lesioni gravissime o la morte della donna.

2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3° (omissis)
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2° la perdita di un senso;
3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4°-5° - omissis"

[20] Tale reato è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, della l. 9 gennaio 2006, n. 7.

[21] **L'art. 583-bis c.p. recita testualmente:**
"Art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della ((responsabilità genitoriale));
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

[22] **L'art. 583-quinquies c.p. recita testualmente:**
"Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).
Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno".

[23] **L'art. 584 c.p. recita testualmente:**
"Art. 584 (Omicidio preterintenzionale)
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni".

Nel reato in esame la nuova legge ha introdotto un sesto comma, per cui, ogni volta che l'*interruzione di gravidanza non consensuale* venga commessa per uno dei *motivi a delinquere* introdotti dalla citata nuova legge, si applica l'**aumento di pena da un terzo alla metà** [24].

1.4.c) - 609-ter c.p. (violenza sessuale aggravata)

L'art. 609-ter c.p. costituisce già di per sé una *circostanza aggravante* del delitto di *violenza sessuale* di cui all'art. 609-bis c.p. (quest'ultimo, punito con la reclusione da 6 a 12 anni).

Fino all'entrata in vigore della legge 181/2025, tale articolo prevedeva:

(a) l'aumento di 1/3 di pena (e dunque con la reclusione da 8 a 16 anni) per gli atti compiuti in presenza di determinate situazioni, meglio descritte nei punti da 1 a 5-septies del primo comma dell'articolo;
(b) l'aumento della metà (e dunque la reclusione da 9 a 18 anni) se invece il fatto è commesso ai danni di persona che non ha compiuto gli anni 14;
(c) il raddoppio della pena (e dunque la reclusione da 12 a 24 anni) se il fatto è commesso ai danni di persona che non ha compiuto gli anni 10.

Orbene, nel reato in esame la nuova legge ha introdotto, nel primo comma, un nuovo punto, denominato **"5-ter.1"** per cui da oggi, ogni volta che la violenza sessuale venga commessa per uno dei *motivi a delinquere* più volte citati, si applicherà l'aumento di pena descritto nel precedente "punto a", e dunque l'aumento di un terzo (conseguentemente, **la pena della reclusione da 8 a 16 anni**)[25].

---

[24] **L'art. 593-ter c.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
«Art. 593-ter *(Interruzione di gravidanza non consensuale)*
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'accelerameno del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.»

[25] **L'art. 609-ter c.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
«Art. 609-*ter (Circostanze aggravanti).*
La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità d)i pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-ter .1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5 -*septies)* se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.».

1.4.d) - 612-bis c.p. (c.d. stalking)

L'art. 612-bis c.p. sanziona con la reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi i c.d. *atti persecutori* (o *stalking*), con una serie di aggravanti a seconda che:

(a) il fatto sia commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), o da persona (già o attualmente) legata da relazione affettiva alla persona offesa, oppure attraverso strumenti informatici o telematici (in questi casi, l'aumento della pena è fino ad 1/3);

(b) il fatto sia commesso a danno di un minore, o di una donna gravida o di una persona disabile, oppure con armi o da persona travisata (nel qual caso l'aumento della pena è sino alla metà).

Orbene, la legge 181/2025 ha introdotto un quarto comma, per cui da oggi, ogni volta che lo *stalking* venga commesso per uno dei *motivi a delinquere* più volte citati, si applicherà l'aumento di pena da 1/3 a 2/3 [26].

1.4.e) - 612-ter c.p. (c.d. revenge porn)

L'art. 612-ter c.p. sanziona con la reclusione da 1 a sei anni e con la multa da 5.000,00 a 15.000,00 € la *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* (c.d. *revenge porn*), con alcune aggravanti collegate al tipo di rapporto tra l'autore del reato e la persona offesa -quali il rapporto di coniugio, o di relazione affettiva- ovvero all'utilizzo di strumenti telematici o informatici (in tal caso l'aumento è di 1/3), oppure ancora alle condizioni della persona offesa, quali le condizioni di inferiorità fisica o psichica, oppure lo stato di gravidanza (in tal caso l'aumento è da 1/3 alla metà).

Orbene, la legge 181/2025 ha introdotto un quinto comma, per cui da oggi, ogni volta che la *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti venga realizzata* per uno dei *motivi a delinquere* più volte citati, si applicherà l'aumento di pena da 1/3 a 2/3 [27].

---

[26] **L'art. 612-bis c.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

«Art. 612-bis *(Atti persecutori).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici 6.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

[27] **L'art. 612-ter c.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

«Art. 612-ter *(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Parte seconda - Modifiche al codice di procedura penale

2.1) - Premessa

L'art. 3, comma 1, legge 181/2025, mediante le lettere da "a" a "v" prevede diverse modifiche al codice di procedura penale in tema di:

(1) competenza per materia;
(2) informazioni alla persona offesa ed alle vittime di reato;
(3) diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato
(4) intercettazioni;
(5) misure cautelari personali;
(6) riesame ed appello;
(7) misure cautelari reali;
(8) assunzione di informazioni;
(9) misure urgenti di protezione;
(10) applicazione della pena su richiesta;
(11) regole per l'esame testimoniale
(12) condanna generica ai danni e provvisionale;
(13) esecuzione delle pene detentive.

2.2) . Le modifiche in tema di competenza per materia (art. 33-ter c.p.p.)

L'articolo 3, comma 1, lett. *a)*, della legge modifica l'articolo 33-*ter* c.p.p., inserendo, dopo il comma 1, il seguente comma: «1-*bis*. *Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale*» [28].

Per effetto di tale modifica, è attribuita al tribunale in composizione monocratica la competenza a trattare i procedimenti per:

- delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (**art. 572 c.p.**) aggravati ai sensi del **secondo comma** (quando il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero se il fatto è commesso con armi) e **quinto comma** (si tratta della nuova aggravante che ricorre quando il fatto è commesso con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577-bis c.p.) del medesimo articolo 572;
- di *revenge porn* (**art. 612-ter c.p.**).

2.3) - Le modifiche in tema di obblighi informativi e comunicativi verso la persona offesa e le vittime di reato previste dal codice di rito (artt. 90-bis, 90-bis.2, 90-ter, 299, comma 2-bis, 309 e 310 c.p.p.) e da leggi speciali (art. 58-sexies L. 345/1975; art. 76, comma 4-quater, DPR 115/2002)

Sotto l'ampia categoria delle *informazioni* possono farsi rientrare le modifiche ad una serie di articoli del codice di rito, ovvero 90-bis, 90-bis.2, 90-ter, 299, comma 2-bis, 309 e 310, che vengono di seguito esaminati. A tali norme -per completezza espositiva e identità di finalità- si aggiungono quella di cui all'art. 58-sexies L. 354/1975 (Ordinamento penitenziario) e quella di cui all'art. 76, comma 4-ter, DPR 115/2002 in tema di gratuito patrocinio

[28] **L'art. 33-ter c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"**Art. 33-ter** ***(Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica).***
1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80del medesimo testo unico.
1-bis. Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale.
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge".

2.3.a) - Le modifiche all'art. 90-bis c.p.p.

L'articolo 3, comma 1, lett. *b)* della legge introduce la lett. ***d-bis)*** nell'articolo 90-*bis*, comma 1 c.p.p. «*Informazioni alla persona offesa*», prevedendo (quando si procede per uno dei delitti di cui al nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 444 c.p.p., introdotto dalla medesima legge: **cfr.** ***infra*****, paragrafo 2.10.a)** il diritto della persona offesa di essere avvisata nel caso in cui l'imputato abbia presentato fuori udienza la richiesta di applicazione della pena nonché la facoltà di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa, nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-ter, comma 2 [29].

2.3.b) - L'introduzione del nuovo art. 90-bis.2 c.p.p.

Si tratta di una norma molto importante perché estende il novero delle avvertenze che vanno date alle persone offese dei reati da *codice rosso* sin dal primo contatto con l'autorità procedente.

---

[29] **L'art. 90-bis c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

"Art. 90-bis *(Informazioni alla persona offesa).*

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter ; *c)* alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter , comma 2;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile;

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;

p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela".

Infatti, mediante l'art. 3, comma 1, lett. c) della nuova legge, viene introdotto l'articolo 90-*bis*.2 c.p.p, secondo cui la persona offesa dei delitti da c*odice rosso* deve essere avvisata, in una lingua a lei comprensibile [30]:

a) della facoltà **di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente** dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.;
b) della facoltà **di indicare un domicilio telematico** per le comunicazioni;
c) dell'onere di **eleggere domicilio** ove intenda essere informata della revoca o della sostituzione della misura cautelare con un'altra meno grave o della sua applicazione con modalità meno gravose, ai sensi dell'articolo 299, comma 4-*bis* c.p.p., nonché della facoltà di cui al nuovo articolo 444, comma 1-*quater* c.p.p. relativa all'avviso della presentazione, da parte dell'imputato/indagato, della richiesta di applicazione pena e della possibilità di presentare deduzioni in merito alla stessa.

Per quanto riguarda la facoltà di cui al punto "a", di essa si tornerà a parlare più avanti, allorquando sarà analizzata la nuova formulazione dell'**art. 362, comma 1-ter, c.p.p.**

°°°°

Quanto ai reati in presenza dei quali sorge, per l'autorità che procede, l'obbligo di dare queste avvertenze, si tratta dei seguenti:

a) tentato omicidio ex artt. 56-575 c.p., aggravato ex articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ovvero 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
b) tentato *femminicidio* ex art. 56-577-bis c.p.;

nonché dei reati, tentati o consumati, di:

c) maltrattamenti contro familiari e conviventi ex articolo 572 c.p. ;
d) interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-ter c.p., nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma;
e) violenza sessuale ex art. 609-bis c.p.;
f) violenza sessuale aggravata ex art. 609-ter c.p.;
g) atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater c.p.;
h) corruzione di minorenne ex art. 609-quinquies c.p.;
i) violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies c.p.;
j) atti persecutori ex art. 612-bis c.p.;
k) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p.;
l) lesioni ex artt. 582 e lesioni gravi e gravissime ex art. 583-quinquies del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice.

2.3.c) - Le modifiche all'art. 90-ter c.p.p.

La disposizione di cui all'articolo 90-*ter* c.p.p. -che tutela la persona offesa attraverso un obbligo informativo posto a carico dell'Autorità giudiziaria- integra l'attuale regime delle comunicazioni di cui all'art. 299, commi 2-*bis*, 3 e 4-*bis*, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari.

La lett. *d)* del comma 1 modifica l'articolo 90-*ter*, comma 1-*bis* c.p.p. estendendo l'obbligo (ivi previsto, di comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria

---

[30] **L'art. 90-bis.2 c.p.p. recita testualmente (trattandosi di una norma introdotta ex novo dalla legge 181/2025, esso viene riportato in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

"Art. 90-bis.2 (*Ulteriori informazioni alla persona offesa*).
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater".

sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva), ai casi in cui si proceda, oltre che per i delitti ivi citati, anche per i seguenti ulteriori reati [31]:

(a) tentato omicidio (artt. 56-575 c.p.) aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e dell'art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.;
(b) tentato femminicidio (art. 56-577-*bis* c.p.);
nonché per i delitti, consumati o tentati, di:
(c) interruzione di gravidanza non consensuale (593-*ter* c.p.) nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma;
(d) illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
(e) lesioni personali (art. 582 c.p.) e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma;
(f) lesioni personali ex art. 585, quarto comma (quando, cioè, il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali).

Va sottolineato che, nelle ipotesi su indicate, la comunicazione dell'evasione e della scarcerazione deve sempre essere effettuata alla persona offesa e al suo difensore (ove nominato), a differenza di quanto prevede il comma 1 dell'articolo 90-*ter* c.p.p., secondo cui l'obbligo di avviso è condizionato alla richiesta della vittima.
Infine, viene aggiunto un nuovo periodo al comma 1-*bis* dell'articolo 90-*ter* c.p., prevedendo che, per i procedimenti per i delitti di:

- omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e dell'art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.;
- femminicidio;
- nonché negli altri casi in cui la vittima sia deceduta in conseguenza del reato;

le medesime comunicazioni debbano essere effettuate ai **prossimi congiunti** della persona offesa, che ne abbiamo fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente.

2.3.d) - Le modifiche dell'art. 299, comma 2-bis, c.p.p.

L'art. 3, lett. l), L. 181/2025 interviene sull'articolo 299, comma 2-*bis* c.p.p., prevedendo che [32]:

---

[31] **L'art. 90-ter c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 90-ter *(Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione).*
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato 3.
1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, ***aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata,*** o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, ***593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,*** 609-*bis*, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, ***612-bis e 612-ter*** del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ***577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma,*** del codice penale. ***Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione***".

[32] **L'art. 299 c.p.p., nella nuova formulazione (limitatamente ai commi 1-2 bis), recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 299 *(Revoca e sostituzione delle misure).*
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

(a) ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore, la Polizia Giudiziaria debba comunicare -oltre ai provvedimenti di sostituzione o revoca delle misure cautelari adottati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona- anche i provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo;
(b) nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, i suddetti provvedimenti debbano essere comunicati ai **prossimi congiunti** della persona offesa, purché costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente.

Ai sensi dell'articolo 307, comma 4, c.p., agli effetti della legge penale, si intendono per "*prossimi congiunti*" gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, oltre al coniuge e alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

2.3.e) - Le modifiche degli artt. 309 e 310 c.p.p.

Nel quadro della estensione degli avvisi e comunicazioni, vanno ricompresi gli art. 309 e 310 c.p.p., sui quali è intervenuto l'art. 3, comma 1, lettere m) ed n) L. 181/2025, a mente dei quali:

(1) in caso di riesame (art. 309 c.p.p.) i provvedimenti del tribunale del riesame che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter* c.p.p., debbano essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore [33];
(2) in caso di appello (art. 310 c.p.p.), i provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore [34].

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 ***nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo*** relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. ***La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.***
2-ter – 4 quater *omissis*".

[33] **L'art. 309 c.p.p., nella nuova formulazione (limitatamente ai commi 10 e 10-bis), recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 309 *(Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva).*
1) – 9-bis) omissis
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.
10-bis. I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore".

[34] **L'art. 310 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 310 *(Appello).*
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice

2.3.f) - L'introduzione dell'art. 58-sexies L. 354/75

Nel titolo I, capo VI, della legge 26.7.1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), dopo l'articolo 58-*quinquies*, è aggiunto l'art. 58-*sexies*, il quale prevede che [35]:

A) quando al condannato o all'internato per i delitti di cui agli artt.:
- 56-575 c.p., aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
- 56-577-*bis* c.p.;
- per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter (nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma), 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p.;
- per i delitti di cui agli articoli 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, c.p.;

sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione;

B) quando al condannato o all'internato per i delitti di cui agli artt.:
- 575 c.p., aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
- 577-bis c.p.

sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, la comunicazione su indicata è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione.

---

può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.

2-bis. I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva".

[35] **L'art. 58-sexies L. 354/1975 recita testualmente (trattandosi di testo nuovo, tutte le parti sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

«Articolo 58-sexies. - (Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti) –

1. Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, quando al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione.

2. Quando al condannato o all'internato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice o per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, la comunicazione di cui al comma 1 è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione».

2.3.g) - La modifica dell'art. 76, comma 3-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Dalla lettura combinata dell'art. 76, comma 4-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, dell'art. 4 e dell'art. 13 (*Disposizioni di coordinamento*) della legge 181/2025 (confortato dalla lettura delle note pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 2.12.2025, f. 16, nella parte in cui è riportato il testo coordinato dell'art. 76 DPR 115/2002) sembra evincersi che [36]:

(a) il gratuito patrocinio di cui all'art. 76, comma 4-ter, DPR 115/2002 è assicurato anche alla persona offesa del tentato omicidio ex artt. 56-575 aggravato dall'art. 577, comma 1, n. 1, nonché del tentato femminicidio ex artt. 56-577 c.p.;

(b) il gratuito patrocinio ex art. 76, comma 4-quater, DPR 115/2002 è assicurato anche ai *"figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché a seguito del reato di cui all'art. 577-bis c.p possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.*

2.4) - Le modifiche in tema di diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato (art. 91 c.p.p.)

L'art. 3, lettera *e)* della legge amplia il novero dei soggetti che possono esercitare gli stessi diritti e le stesse facoltà spettanti alla persona offesa dal reato, includendovi i centri antiviolenza e le case rifugio, sia pubblici che privati [37].

2.5) - Le modifiche in tema di intercettazioni (art. 267 c.p.p.)

La nuova legge interviene sull'art. 267 c.p.p., aggiungendo al comma 3 un ulteriore periodo, in forza del quale il limite massimo di quarantacinque giorni di durata complessiva delle operazioni di intercettazione (introdotto dalla legge 31 marzo 2025, n. 47) non trova applicazione in una serie di reati riconducibili al tema della *violenza contro le donne* [38].

---

[36] L'uso del condizionale è legato al mancato coordinamento effettivo tra le norme, circostanza che meriterebbe una trattazione a parte; nell'interesse delle persone offese, si ritiene comunque di aderire alla tesi della concedibilità del gratuito patrocinio, facendo leva sul testo coordinato riportato in Gazzetta Ufficiale a f. 16, benchè tale testo non sembra essere pienamente rispondente alla lettera dell'art. 4 Legge 181/2025.

[37] **L'art. 91 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 91 *(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).*
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, *ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati*, ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato".

[38] **L'art. 267 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 267 *(Presupposti e forme del provvedimento).*
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida

Nel rinviare, per l'analisi della legge 47/2025, alle **direttive n. 4/2025 dell'1.04.2025** (per i Magistrati dell'Ufficio) e **n. 8/2025 del 17.04.2025** (per la Polizia giudiziaria), si sottolinea dunque che il limite massimo di 45 giorni non trova applicazione allorquando si proceda per uno dei seguenti reati:

(a) *femminicidio* di cui all'art. 577-*bis* c.p.;
(b) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p., aggravato ai sensi del quinto comma;
(c) lesioni di cui agli artt. 582-585, comma 1 (lesioni personali), 583-585, comma 1 (lesioni gravi o gravissime), 583-bis-585, comma 1 (mutilazione degli organi genitali femminili), 583-quinquies- 585, comma 1 (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), nonché omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584-585, comma 1, nei casi in cui siano (ulteriormente) aggravate ai sensi dell'art. 585, quarto comma, c.p.;
(d) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'art. 593-ter, aggravato ai sensi del sesto comma, c.p.;
(e) violenza sessuale di cui all'art. 609-ter, aggravato ai sensi del primo comma, numero 5-ter.1, c.p.;
(f) atti persecutori di cui all'art. 612-*bis*, aggravato ai sensi del quarto comma, c.p.;
(g) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter, aggravato ai sensi del quinto comma, c.p;

evidenziando che le **aggravanti** evocate nei punti da b) a g) sono quelle introdotte dalla legge 181/2025 in tema di *motivi a delinquere* più volte evocati nel presente atto.

2.6) - Le modifiche in tema di misure cautelari personali (art. 275, 282-bis e 282-ter c.p.p.)

L'art. 3, lett. g) della legge 181/2025 ha riscritto in più punti l'articolo 275 c.p.p. intervenendo sul comma 2-bis ed introducendo il comma 3.1 [39].

---

con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. ***Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale.***

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni".

[39] **L'art. 275 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportati in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

"Art. 275 *(Criteri di scelta delle misure).*

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere *b)* e *c)* .

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. *Ferma* l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito

L'art. 3, lett. h) della legge 181/2025 ha modificato l'art. 282-bis, comma 6, c.p.p..
L'art. 3, lett. i) della legge 181/2025 ha modificato l'art. 282-ter, commi 1 e 2, c.p.p..

2.6.a) - La modifica dell'art. 275 c.p.p.: il comma 2-bis

Quanto al comma 2-bis, ha esteso ad una molteplicità di reati (anche mediante il richiamo ai commi 3 e 3.1 dello stesso articolo) la possibilità di applicare la custodia in carcere altresì nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, possa essere irrogata una pena non superiore a tre anni di reclusione (possibilità

---

del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti *indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma,* e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416 - *bis* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609 -*octies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies , nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari.
3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1.
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.
4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
4-quinquies . La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative."

sinora limitata ad alcuni reati [40]), per cui -per effetto della riforma- la custodia in carcere può essere applicata (anche in ipotesi di prevedibile condanna non superiore a tre anni di reclusione) nei seguenti casi:

1) reati richiamati nel comma 3 dell'art. 275 c.p.p., ovvero:

(a) artt. 270, 270-bis e 416-bis c.p.;
(b) delitti ex art. 51, comma 3-bis c.p.p. (416, sesto e settimo comma; 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602; 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati art. 86 decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141);
(c) delitti ex art. 51, comma 3-quater, c.p.p (delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo);
(d) artt. 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

2) reati richiamati nel comma 3.1 dell'art. 275 c.p.p., ovvero:

(a) tentato omicidio ex artt. 56-575 c.p. aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
(b) *tentato femminicidio* ex artt. 56-577-bis c.p;
(c) delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, c.p.;

3) altri reati del codice penale, ovvero:
artt. 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma; 624-bis;

4) reati richiamati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero (escludendo -per evitare duplicazioni- i reati già inseriti nel comma 3 dell'art. 275 c.p.p.):

(a) delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
(b) art. 416-ter c.p.;
(c) artt. 12, commi 1 e 3, e 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

5) quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, c.p.p..

2.6.b) - La modifica dell'art. 275 c.p.p.: il nuovo comma 3.1.

Quanto al nuovo comma 3.1, la legge introduce una sorta di **presunzione relativa di pericolosità** (salvo che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari) per gli indagati di gran parte dei delitti del c.d. *codice rosso*, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari custodiali della custodia in

[40] I reati per i quali sinora era possibile applicare la custodia in carcere pur quando era prevedibile una condanna non superiore a tre anni di reclusione sono quelli di cui:

- agli artt. 423-bis, 572, 612-bis e 612-ter c.p.;
- all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; **articoli 416-bis e** 416-ter del codice penale; **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;** delitti di cui agli articoli **600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale;** delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; **delitto di cui all'articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;**
- agli artt. 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

carcere o degli arresti domiciliari, e **una presunzione relativa di adeguatezza** delle misure cautelari su indicate a tutelare le suddette esigenze cautelari.
In particolare (salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, ovvero che -anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa- dette esigenze possano essere soddisfatte da altre misure cautelari) sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai seguenti delitti, ovvero:

(a) tentato omicidio ex artt. 56-575 c.p. aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
(b) *tentato femminicidio* ex artt. 56-577-bis c.p;
(c) delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, c.p..

2.6.c) - La modifica dell'art. 282-bis c.p.p.

Va premesso che, nei casi in esame, la misura degli arresti domiciliari, qualora disposta, in ragione delle previsioni di cui al successivo articolo 275-*bis*, co. 1 c.p.p., dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.
Tanto premesso, l'art. 3 co. 1 lett. h) è intervenuto sull'art. 282-bis c.p.p., mediante la modifica del comma 6 [41].
In sostanza, la nuova norma **estende da 500 a 1.000 metri** la distanza minima che il destinatario della misura cautelare dell'**allontanamento dalla casa familiare** (qualora si proceda per i reati indicati al comma 6 dell'art. 282-bis c.p.p.) deve mantenere da quest'ultima ovvero dalla casa della stessa o dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima (salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro), e ciò allorquando si proceda per uno dei seguenti reati del codice penale commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, indicati nel medesimo comma:

- artt. 570, 571, 572, 56-575, 582 (limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate), 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-*octies*, 612, secondo comma, 612-bis.

2.6.d) - La modifica dell'art. 282-ter c.p.p.

l'art. 3 co. 1 lett. i) è intervenuto sull'art. 282-ter c.p.p., mediante la modifica dei commi 1 e 2 [42].

---

[41] **L'art. 282-bis c.p.p., nella nuova formulazione (limitatamente al comma 6 modificato), recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportati in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 282-bis *(Allontanamento dalla casa familiare).*
1)-5) omissis
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies ,600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 -*septies* .1, 600 -*septies* .2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies , 609 -*octies* e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a ***mille*** metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi".

[42] **L'art. 282-ter c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportati in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 282-ter *(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).*
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a ***mille*** metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di

In sostanza, analogamente a quanto appena rilevato per l'art. 282-bis c.p.p., la nuova norma **estende da 500 a 1.000 metri** la distanza minima che il destinatario della misura cautelare del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** deve mantenere da quest'ultima ovvero dalla casa della stessa o dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima (comma 1), nonché dai luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa convivente o comunque legate da relazione affettiva (comma 2).

2.7) - Le modifiche in tema di sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.)

L'art. 3, lett. o), L. 181/2025 interviene sull'art. 316 c.p.p., relativo al sequestro conservativo, mediante una modifica del comma 1-bis e mediante l'inserimento del comma 1-ter [43].

In particolare:

(a) **quanto al comma 1-bis,** consentendo (nel caso di omicidio di persona legata al colpevole da relazione affettiva) il sequestro dei beni anche in assenza di una *stabile convivenza* tra vittima e reo, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;

(b) **quanto al comma 1-ter,** prevedendo che, quando si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p., qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate, il P.M. possa chiedere il sequestro conservativo di cui al comma 1, ma in tal caso, il sequestro, se disposto, perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile.

2.8) - Le modifiche in tema di assunzione di informazioni (art. 362 c.p.p.)

L'art. 3, lettera p), L. 181/2025 interviene sull'art. 362 c.p.p., apportando modifiche al comma 1-ter c.p.p., relativamente alla disciplina dell'assunzione, da parte del Pubblico Ministero, di informazioni dalla persona

---

controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa convivente o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a ***mille*** metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni".

[43] **L'art. 316 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

"Art. 316 *(Presupposti ed effetti del provvedimento).*

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da ***relazione affettiva anche senza stabile convivenza*** , il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.

1-ter. Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero può chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile.

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi".

offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza [44], prevedendo che, in presenza di alcuni delitti, vi sia l'obbligo per il Pubblico Ministero di **procedere personalmente** alla audizione, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, della persona offesa, nel caso in cui la stessa abbia avanzato **motivata e tempestiva richiesta** in tal senso, fatta salva la possibilità di delegare detta audizione alla polizia giudiziaria con decreto motivato.

2.9) - Le modifiche in tema di misure urgenti di protezione (art. 362-bis c.p.p.)

L'art. 3, lettera q) della L. 181/2025 modifica, altresì, l'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 362-*bis* c.p.p. (*misure urgenti di protezione della persona offesa nei reati di violenza domestica*) [45].
Sull'articolo in questione era già intervenuta la **direttiva n. 19/2023 del 6.12.2023**, a seguito dell'entrata in vigore della legge 168/2023 (*"Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"*), con la quale vennero dettate delle *linee guida* ai ff. 15 e segg.; dette *linee guida* debbono pertanto considerarsi superate dalla presente direttiva.

---

[44] **L'art. 362 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 362 *(Assunzione di informazioni).*
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.
1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma ***tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché*** per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, ***593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,*** 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, *612-bis* ***e 612-ter*** del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ***577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma*** , del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. ***Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale.***
1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica".

[45] **L'art. 362-bis c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 362-bis *(Misure urgenti di protezione della persona offesa).*
1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575 ***del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché*** per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, ***593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,*** 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ***577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma***, 583-bis, 583-quinquies , 593-ter, da 609-bis a 609 *-octies* , 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.
2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.
3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria".

Tanto premesso -analogamente a quanto osservato nel precedente paragrafo, a proposito dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.- va evidenziato come la nuova norma circoscriva ancor di più l'ambito applicativo delle *misure di protezione*, riservandole ai reati in materia di *violenza di genere* o *domestica*, ovviamente compresi quelli modificati per effetto della medesima legge, mediante l'introduzione dell'aggravante speciale dei *motivi a delinquere* più volte citati [46].

Invero, alla stregua della nuova formulazione dell'art. 362-bis c.p.p., l'obbligo per il Pubblico Ministero -effettuate le indagini ritenute necessarie- di valutare, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari, è previsto per i delitti (commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti) di:

(a) tentato omicidio ex artt. 56-575 c.p., solo se aggravato ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2,5 e 5.1, e 577, co.1, n. 1 e co. 2, c.p;
(b) tentato femminicidio ex artt. 56, 577-*bis* c.p.;
(c) costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);
(d) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
(e) interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.), solo nell'ipotesi aggravata di cui al nuovo sesto comma;
(f) lesioni (art. 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, ed altresì nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 585, comma 4 c.p.;

nonché nei delitti, consumati o tentati, di:

(g) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.), violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies), violenza privata (610), minaccia (612, secondo comma), atti persecutori (612-bis), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612-ter), stato di incapacità procurato mediante violenza (613, terzo comma).

Restano invariate le altre parti della norma, per cui [47]:

(a) nel caso in cui non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, il Pubblico Ministero prosegue nelle indagini preliminari (art. 362-bis, comma 2, c.p.);

(b) il Giudice deve provvedere in ordine alla richiesta di applicazione di una misura cautelare per uno dei delitti su indicati entro il termine di **venti giorni** dal deposito dell'istanza cautelare del Pubblico Ministero in cancelleria (art. 362-bis, comma 3, c.p.).

In proposito va rammentato che, pur trattandosi di disposizioni la cui inosservanza non è assistita da alcuna sanzione processuale, le stesse vanno osservate in forza del principio generale di cui all'art. 124 c.p.p., secondo cui *"i magistrati (...) sono tenuti ad osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale"*.

2.10) - Le modifiche in tema di applicazione della pena su richiesta (art. 444, comma 1-quater, c.p.p. e 447 c.p.p.)

L'art. 3, comma 1, della legge 181/2025 interviene -mediante il disposto delle lettere r) ed s), rispettivamente sull'articolo 444 c.p.p. e sull'articolo 447 c.p.p., in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, secondo quanto appresso viene specificato.

[46] L'originaria formulazione dell'art. 362-bis c.p. prevedeva l'applicabilità delle disposizioni ai delitti di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, nonchè ai delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati.

[47] In questi termini si riporta, *in parte qua*, la direttiva n. 7/2023 citata innanzi.

2.10-a) - La modifica dell'art. 444 c.p.p.

L'art. 3, comma 1, lettera r) della legge 181/2025 interviene sull'articolo 444 c.p.p. in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. *patteggiamento*), aggiungendo un nuovo comma 1-quater [48], secondo cui la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a cura della parte richiedente, a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o, se non è stato nominato, a quest'ultima, se abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

Tale novità trova applicazione in una serie di reati del codice penale, di cui, nel suo complesso, la novella legislativa si occupa, ovvero:

(a) tentato omicidio ex artt. 56-575 c.p., aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
(b) tentato femminicidio ex artt. 56-577-*bis* c.p.;
(c) delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter (nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma), 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale;
(d) previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, c.p..

---

[48] **L'art. 444 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

"Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta).* —

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies , nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609 -*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies , 609 -octies , 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies , nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta".

2.10.b) - La modifica dell'art. 447 c.p.p.

In continuità con quanto previsto dalla lettera precedente, la lett. *s)* dell'art. 3 della novella apporta modifiche di coordinamento in ordine alla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari [49], tramite l'aggiunta dell'inciso *"ferma restando l'applicazione dell'art. 444 comma 1-quater"* c.p.p. al primo periodo e l'aggiunta di un terzo periodo al comma 1 all'articolo 447 del codice di procedura penale, il quale prevede che, **quando si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*,** il decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni.
Inoltre, la lett. *s)* interviene sul comma 2 dell'articolo 447 c.p.p., prevedendo che, nell'udienza per la decisione sul patteggiamento, sono sentiti, oltre al pubblico ministero e al difensore dell'imputato, **anche la persona offesa o il suo difensore nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-*quater* del codice di procedura penale.**

Dagli interventi normativi attuati mediante le lettere r) ed s) dell'articolo 3 della novella si deduce l'introduzione, nell'ordinamento penale, della possibilità, per la persona offesa dai reati del c.d. *Codice rosso*, di fornire al giudice (personalmente o per il tramite del proprio difensore) un **proprio parere, non vincolante, sulla richiesta di patteggiamento** presentata dall'imputato.
La vittima, pertanto, dopo essere stata avvisata della scelta dell'imputato di accedere a tale rito alternativo (ai sensi della lett. a) dell'articolo 2), può sottoporre al giudice – tramite il proprio difensore – osservazioni, in una sorta di contraddittorio che, in precedenza, non era previsto dall'ordinamento.

2.11) - Le modifiche in tema di regole per l'esame testimoniale (art. 499 c.p.p.)

La lettera t) dell'art. 3 della novella aggiunge all'art. 499 c.p.p. il comma 6-bis [50], il quale prevede che, quando si procedere per i reati di cui all'art. 362 comma 1-ter c.p.p. (c.d. *codice rosso*), il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare di esporre la persona offesa a lesioni della sua dignità e del suo decoro e ad ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.

---

[49] **L'art. 447 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 447 *(Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari).*
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, ***ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-quater,*** fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. ***Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni.*** Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.
2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore ***nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore*** sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1".

[50] **L'art. 499 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 499 *(Regole per l'esame testimoniale).*
1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.
5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.
6-bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria" .

2.12) - Le modifiche in tema di condanna generica ai danni e provvisionale (art. 539 c.p.p.)

L'art. 3, comma 1, lettera u) della legge 181/2025 modifica il comma 2-*bis* dell'art. 539 c.p.p. in materia di assegnazione della provvisionale nel caso di condanna per il reato di omicidio della persona legata da relazione affettiva all'autore del reato, estendendo l'assegnazione della provvisionale anche all'ipotesi di relazione affettiva in assenza di stabile convivenza [51].

2.13) - Le modifiche in tema di esecuzione delle pene detentive (art. 656 c.p.p.)

L'art. 3, comma 1, lett. v) della legge 181/2025 interviene sull'articolo 656, comma 9, lett. *a)* c.p.p., eliminando il richiamo agli articoli 572, secondo comma, c.p. e 612-bis, co. 3 c.p. in materia di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, come quelli per i quali è esclusa detta sospensione [52].

---

[51] **L'art. 499 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

"Art. 539 *(Condanna generica ai danni e provvisionale).* —

1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da ***relazione affettiva anche senza stabile convivenza***, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata".

[52] **L'art. 656 c.p.p. nella nuova formulazione (limitatamente ai commi 5-9 di interesse), recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

"Art. 656 *(Esecuzione delle pene detentive).*

1)-4 quater) *omissis*

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione 8. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo

Tale eliminazione -come si evince dal *Dossier* dell'Ufficio studi della Camera dei deputati- è motivata dal fatto che tali due ipotesi di reato sono stati direttamente inseriti -ai sensi dell'articolo 5 della novella- nella nell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, per cui il mantenimento di detti reati nel corpo dell'art. 656, comma 9, si sarebbe risolto in una mera duplicazione.
Come è noto, nel caso di pena detentiva breve (non superiore a tre anni o, nei casi espressamente previsti dal codice di rito, a quattro o sei anni), il pubblico ministero dispone la sospensione dell'esecuzione, che non può essere concessa più di una volta per la medesima condanna.
In questa ipotesi, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione della pena, i quali sono notificati al condannato e al suo difensore (art. 656, comma 5, c.p.p.).
La suddetta sospensione non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché per i delitti di incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.) e di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-*bis* c.p.), fatta eccezione per i tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici e che si trovino agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovino in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Parte terza - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice

3.1) - Modifiche all'art. 64-bis disp. att. c.p.p.

L'art. 3, comma 2, della legge 181/2025 reca modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di rito, con particolare riferimento all'art. 64-bis, in tema di comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie [53].

---

testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto 9. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis e 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
9-bis) – 10-bis) *omissis*

[53] **L'art. 64-bis disp. att. c.p.p. nella nuova formulazione recita testualmente :**
«*Art. 64-bis. - (Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie) –*
*1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, **il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti** di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.*
*2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia **dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro,** delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché **degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice** nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e **degli atti di esercizio dell'azione penale.** Alle stesse autorità giudiziarie è altresì trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, **della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice**».*

La nuova norma prevede che, quando si procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, ovvero per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata:

(a) il Pubblico Ministero **accerta** la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale;

(b) il Pubblico Ministero trasmette senza ritardo al giudice che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di esercizio dell'azione penale, degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p. e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;

(c) alle stesse autorità giudiziarie è trasmessa, a cura della cancelleria del giudice, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, c.p.p..

Parte quarta - Modifiche ad altre disposizioni normative

4.1) - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) – Art. 4-bis

L'art. 5 della novella introduce alcune modifiche in materia di ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), con particolare riferimento agli **artt. 4-bis** e **58-quinquies** (per quest'ultimo si fa rinvio al paragrafo 2.3 sugli oneri *comunicativi*).

In particolare, all'articolo 4-*bis* della legge 26.7.1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche [54]:

1) al comma 1-*quater*, primo periodo, sono inseriti, tra i reati per i quali possono essere concessi i benefici di cui al comma 1 (lavoro esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione), i reati di cui

---

[54] **L'art. 4-bis dell'Ordinamento penitenziario, nella nuova formulazione (limitatamente ai commi 1 e 1-quater, 2-bis), recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

"Art. 4-bis *(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).*

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge (***omissis***)

1-bis – 1-ter ***omissis***

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli ***572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis,*** **583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies , 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,** ***609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza,*** dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del Codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. 1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articolo 583-quinquies , 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies , 609-quater, 609-quinquies e 609 -*undecies* del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609 -*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.

2. *omissis*

2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. ***Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies , comma 2.***

agli artt. 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-*bis*, c.p., 612-*bis*, terzo comma, c.p. (che si aggiungono ad altri reati già presenti, ovvero quelli di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies); è però previsto che detti benefici possano essere concessi solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza;

2) al comma 2-*bis*, dopo il primo periodo, è inserita la previsione che, al fine della concessione dei benefici ai detenuti o agli internati per il delitto di cui all'articolo 577-*bis* c.p. (femminicidio), il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce, altresì, le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere, nell'ambito delle quali i predetti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-*sexies*, comma 2, della legge 354/1976, introdotto dalla medesima novella.

4.2) - Modifiche alla legge 24 novembre 2023, n. 168

L'articolo 8 della L. 181/2025 prevede un potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, mediante un intervento sull'articolo 6 della legge n. 168 del 2023, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

In particolare (in questa sede, per ovvie ragioni, vengono riportati solo i profili di interesse per i Magistrati):

1) l'art 8, comma 1, lettera a) della legge 181/2025 interviene sul comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 168, che prevede che *"nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"*, specificando che detta formazione, che si svolge in sede nazionale e in sede decentrata, deve avere ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime;
2) l'art. 8, comma 1, lett. b) inserisce nell'articolo 6 della legge n. 168 un comma 2- bis), con il quale si prevede che la partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 del medesimo articolo sia obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità, assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse.

4.3) - Modifiche al decreto legislativo n. 106/2006

L'articolo 10 della legge 181/2025 introduce delle modifiche alle norme di organizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero di cui al decreto legislativo n. 106 del 2006 conseguenti all'introduzione del reato di femminicidio e delle aggravanti per fatto commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, nonché alle modifiche procedurali previste dalla novella.

La modifica riguarda l'art. 2, comma 2-bis e l'art. 6.

4.3.a) - Le modifiche dell'art. 2, comma 2-bis, d. lgs 106/2006

Da premettere che l'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 106 del 2006, introdotto dalla legge n. 122/2023 (nella versione precedente a quella di cui alla legge 181/2025), attribuiva al Procuratore della Repubblica la facoltà di revocare, con provvedimento motivato, l'assegnazione per la trattazione del procedimento qualora -entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato- il magistrato assegnatario non avesse proceduto all'assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi aveva presentato denuncia, in relazione ad una serie di reati, ovvero quelli di cui agli artt. 56-575 del codice penale o per i delitti -consumati o tentati- previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale,

ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.
Orbene, l'art. 10 della legge 181/2025 -nel sostituire integralmente il comma 2-bis [55]- ha meglio precisato l'elenco di detti reati, sostituendo il citato elenco con i seguenti reati:

a) tentato omicidio ex artt. 56-575 c.p., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p. (trattasi di una modifica che appare in linea con le finalità della legge, che limita la portata delle innovazioni ai delitti in materia di violenza di genere, laddove la versione originaria finiva per includere -almeno nella interpretazione letterale- qualunque tipo di omicidio tentato);
b) tentato femminicidio (artt. 56-577-bis c.p.);
c) delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter c.p. (nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma), 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter, 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, c.p.

Da evidenziare che le aggravanti evocate al punto c) a proposito degli artt. 593-ter e 585, comma quarto, c.p. sono quelle relative ai c.d. *motivi a delinquere* introdotti dalla legge 181/2025 a proposito del *femminicidio*.

°°°°

La novella sopprime, altresì, gli ultimi due periodi del comma 2-bis dell'art. 2 del d.lgs. 106/2006, che prevedono la possibilità per il magistrato destinatario del provvedimento di revoca dell'assegnazione del procedimento di presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica entro tre giorni dalla comunicazione della revoca nonché l'obbligo, per il medesimo Procuratore della Repubblica, di procedere all'assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato la denuncia, direttamente ovvero mediante assegnazione del procedimento ad un altro magistrato dell'ufficio, sempre facendo salve le eventuali imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
La soppressione *tout court* dei due periodi su indicati del comma 2-bis dell'art. 2 del d.lgs. 106/2006 desta qualche perplessità, dal momento che, da un lato, esclude la possibilità, per il magistrato destinatario della revoca dell'assegnazione, di presentare osservazioni scritte in merito a tale revoca, previste a tutela del suddetto magistrato, e, dall'altro lato, esclude(rebbe) l'obbligo per il Procuratore della Repubblica di procedere, direttamente o mediante assegnazione ad altro magistrato dell'Ufficio, all'assunzione di informazioni dalla persona offesa e dal denunciante, obbligo posto a tutela di questi ultimi; una condotta di mero adeguamento alla soppressione rischierebbe di determinare una situazione di stallo, perché nulla si dice su come, e da parte di chi, debba proseguire l'istruttoria della vicenda.
Sul punto, pertanto, valgano le seguenti considerazioni:

---

[55] **L'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, nella nuova formulazione recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 2 *(Titolarità dell'azione penale).*
1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.
2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies , 609 -octies , 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale" .

a) **in primo luogo**, ferma restando la soppressione degli ultimi due periodi del comma 2-bis dell'art. 2 del d.lgs. 106/2006, resta il principio generale previsto dall'art. 23, commi 6-7-8, della Circolare sull'organizzazione delle Procure [56], che recitano testualmente:

> 6. Nel corso delle attività di indagine – quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609- bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice – il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica; il procuratore della Repubblica senza ritardo le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni.
> 7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedimentali o di incongruità della motivazione della revoca prevista dai commi 1 e 6, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi.
> 8. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al procuratore della Repubblica interessato, al procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente.

per cui si ritiene che -fino ad eventuale modifica della Circolare- sia sempre consentito al Magistrato proporre osservazioni, con l'iter che ne segue;

b) **in secondo luogo**, onde evitare situazioni di stasi procedimentali, in caso di revoca dell'assegnazione, il Procuratore dovrà procedere alla riassegnazione del fascicolo secondo le modalità ordinarie.

4.3.b) - Le modifiche dell'art. 6 d. lgs 106/2006

L'art. 10, comma 1, lett. b), della novella modifica l'art. 6 del d.lgs. 106/2006 [57] -il quale prevede che il Procuratore generale presso la corte di appello acquisisca trimestralmente dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p.- aggiungendo un periodo finale al comma 1-bis, disponendo che, nell'ambito dei dati su indicati che il Procuratore generale presso la corte di appello è tenuto ad acquisire dalle procure del distretto, sono ricompresi anche quelli relativi ai casi in cui la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.

Tale previsione è strettamente consequenziale alla modifica apportata al medesimo art. 362, comma 1-ter, c.p.p., dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 5) della novella, in base alla quale il pubblico ministero deve procedere

---

[56] Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con delibere del 09 e 23.10.2024 e del 2.7.2025.

[57] **L'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, nella nuova formulazione recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 6 *(Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello).*
1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. ***Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero".***

personalmente all'audizione della persona offesa qualora quest'ultima ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta.

Parte quinta - Norma di coordinamento

L'articolo 13 della legge 181/2025 prevede che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'art. 575 c.p., il medesimo riferimento deve intendersi riferito anche all'art. 577-bis c.p.
Allo stesso modo, nelle ipotesi in cui le disposizioni di legge richiamano il reato di *omicidio*, il medesimo richiamo è operato anche rispetto al reato di *femminicidio*.
Attraverso la disposizione in commento, il legislatore evidentemente ha inteso compiere un rinvio generale, e non puntuale, a tutte le norme applicabili al reato di omicidio ex art. 575 c.p., estendendo tali discipline anche nei confronti della fattispecie di femminicidio introdotta dalla legge in esame.

Parte sesta - Linee guida operative per i Magistrati

In questa sede vengono riportate alcune *linee guida* a beneficio dei Magistrati dell'Ufficio, con riferimento ai vari paragrafi esposti innanzi, ciascuno dei quali viene richiamato di volta in volta.

6.1) - Delitto di femminicidio di cui all'art. 577 c.p. [58]

Quanto alla competenza interna per il reato di cui all'art. 577-bis c.p. (nella forma consumata o tentata), non vi è dubbio che -in ragione dei *motivi a delinquere*- debba essere attribuito alla competenza del *gruppo 3*, cui è già attribuita la competenza per i reati da codice rosso.
Di tanto si dovrà tener conto già a partire dalla fase della predisposizione delle bozze di iscrizione a cura dell'U.N.R. e -conseguentemente- del Magistrato che dispone le iscrizioni.

6.2) - Delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. [59]

Durante le indagini, o all'esito delle stesse, il Magistrato assegnatario valuterà l'opportunità di attivare la procedura del sequestro di strumenti informatici o telematici, o telefoni cellulari, utilizzati dall'indagato ai fini della commissione del reato di maltrattamenti, al fine di pervenire alla confisca ai sensi dell'art. 572-bis c.p.p.

6.3) - Competenza per materia [60]

Nell'atto di esercizio dell'azione penale, si terrà conto che, per effetto della modifica dell'art. 33-ter c.p.p., ora il Giudice Monocratico è competente anche per il delitto di maltrattamenti, aggravato ai sensi del comma 2 e del comma 5, nonché per il delitto di revenge porn di cui all'art. 612-ter c.p.p.
Per quanto riguarda le udienze, saranno i Vice Procuratori Onorari, per effetto di tale ampliamento di competenza del Giudice Monocratico, a rappresentare l'Ufficio di Procura anche nei processi in cui vengono contestati tali reati.

6.4) - Oneri informativi [61]

Com'è noto, in tema di *onero informativi* <a beneficio delle persone offese, non è prevista dalla legge la consegna di un foglio di avvisi; l'art. 90-bis c.p.p e l'art. 90-bis.1 c.p.p. si limitano a prevedere che alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito ad una serie di diritti e facoltà, per cui, in teoria, l'organo di PG che raccoglie la denunzia dovrebbe dare oralmente gli avvisi di cui agli artt. 90-bis e 90-bis.1 cpp, lasciando a verbale traccia degli avvenuti avvisi.
E tuttavia, per ragioni di economia temporale, si è instaurata la prassi della consegna di un foglio degli avvisi alla persona offesa.
A seguito della c.d. *riforma Cartabia*, lo scrivente adottò la Direttiva n. 1-bis/2023 del 28.03.2023, alla quale erano allegati due modelli di avvisi; per effetto delle modifiche apportate dalla legge 181/2025, è stato

[58]Cfr. paragrafo 1.1
[59]Cfr. paragrafo 1.3
[60]Cfr. paragrafo 2.2
[61]Cfr. paragrafo 2.3

necessario incrementare gli avvisi, per cui sono stati predisposti due nuovi modelli (che vengono allegati al presente atto):

• il primo, completo, da utilizzare in caso di querela ed in caso di denunzia per fatti da *codice rosso* (modello A);

• il secondo, semplificato, da utilizzare in caso di semplice denunzia per reato comune (furto, rapina, ecc.) (modello B).

Alla Polizia Giudiziaria -nella separata Direttiva- è stato raccomandato di informare la persona offesa (denunziante e/o querelante), in occasione del primo contatto con la stessa, dei diritti ad essa spettanti, elencati negli artt. 90-bis e 90-bis.1 c.p.p., ed è stato specificato che -anche al fine di ridurre il volume di carte- è sufficiente che il foglio degli avvisi (modello "A" o modello "B") venga consegnato alla persona offesa in unico esemplare, mentre sul verbale (di denunzia, querela, dichiarazione) ci si può limitare ad apporre una formula del tipo:

"Copia del foglio degli avvisi ex art. 90, 90-bis, 90-bis.1, 101 c.p. (modello "A" – direttiva 21/2025 del 16.12.2025) viene rilasciata alla persona offesa, che sottoscrive il presente atto anche quale ricevuta del foglio stesso";

oppure

"Copia del foglio degli avvisi ex art. 90, 90-bis, 90-bis.1, 101 c.p. (modello "B" – direttiva 21/2025 del 16.12.2025) viene rilasciata alla persona offesa, che sottoscrive il presente atto anche quale ricevuta del foglio stesso".

6.5) - Intercettazioni [62]

In tema di intercettazioni, si terrà presente che, in tutti i casi di femminicidio e di reati contro le donne elencati innanzi, non vi è limite temporale alle intercettazioni, allorquando tali reati siano stati commessi per i motivi a delinquere inseriti dalla normativa sul femminicidio che si sta commentando.

Va solo sottolineata la possibilità astratta che il delitto di lesioni (art. 582 c.p.) possa essere aggravato solo ex art. 585, comma 4, c.p., in quanto commesso ai danni di una donna in quanto donna e quindi per uno dei motivi a delinquere ivi previsti, ma non sia aggravato ai sensi dell'art. 585, comma 1, c.p. (si pensi alle lesioni inferte in ambito condominiale ai danni di una donna, senza alcun legame parentale o affettivo, senza armi e senza concorso di persona, ma in presenza dei motivi a delinquere di cui all'art. 585, comma 4, c.p.; in tal caso -ferma restando la riconducibilità alla nuova normativa- la sola aggravante citata non consente l'intercettazione telefonica.

6.6) - Misure cautelari

Per quanto riguarda il tema delle misure cautelari, attesa la rilevante modifica apportata all'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., allorquando emergano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato per uno dei reati indicati nell'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., il Magistrato avrà cura di verificare l'opportunità che -per siffatti reati (il cui elenco è stato integrato dalla legge 121/2025 mediante l'inserimento di alcuni reati da codice rosso)- sia possibile applicare la custodia in carcere, pur in presenza di un giudizio prognostico sulla irrogabilità di una pena non superiore a tre anni.

Inoltre, il Magistrato terrà in considerazione la vera e propria presunzione relativa di pericolosità introdotta dalla legge n. 121/2025 mediante la previsione di un nuovo comma nell'art. 275, ovvero comma 3.1, in forza del quale, in presenza di alcuni reati ivi indicati, è la legge a presumere l'adeguatezza del carcere o degli arresti domiciliari, che pertanto è obbligatorio applicare, salvo motivare in ordine alla sussistenza di elementi da cui desumere l'insussistenza di esigenze cautelari.

6.7) - Assunzione di informazioni dalla persona offesa [63]

L'art. 3, lettera p), L. 181/2025 interviene sull'art. 362 c.p.p., apportando modifiche al comma 1-ter c.p.p., relativamente alla disciplina dell'assunzione, da parte del Pubblico Ministero, di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza [64].

---

[62] Cfr. paragrafo 2.5

[63] Cfr. paragrafo 2.8

[64] **L'art. 362 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

"Art. 362 *(Assunzione di informazioni).*

Per i Magistrati valgano le seguenti indicazioni.

In primo luogo, la riforma conferma che la tutela approntata dall'art. 362 comma 1-ter cp è circoscritta ai reati di violenza di genere o domestica, di tal che il termine dei tre giorni per assumere informazioni non va inteso come applicabile a tutti i casi in cui si procede per uno dei titoli di reato elencati nell'articolo in esame, ma solo allorquando la persona offesa abbia determinate *qualità soggettive* tale da ricondurre la vicenda -come si diceva- alla violenza di genere o domestica.

Invero, anche grazie alla riforma apportata dalla legge 181/2025, l'obbligo di audizione della persona offesa nei 3 gg. dalla iscrizione della notizia di reato, è ora riservato ai procedimenti per i delitti di:

(a) tentato omicidio ex artt. 56, 575 c.p., ma **solo** se aggravato ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2,5 e 5.1, e 577, co.1, n. 1 e co. 2, c.p.;
(b) tentato femminicidio ex artt. 56-577-*bis* c.p.;
(c) maltrattamenti ex art. 572 c.p.;
(d) interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-*ter* c.p., nell'ipotesi aggravata di cui al nuovo sesto comma;
(e) violenza sessuale ex artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies;
(f) atti persecutori ex art. 612-bis c.p.;
(g) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p.;
(h) lesioni (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, ed altresì nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, comma 4 c.p.

Va sottolineato, quanto all'aggravante evocata nei punti d) ed h), che si tratta dei più volte citati *motivi a delinquere*, ovvero quando il fatto è commesso *come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.*

In secondo luogo, per come è stata inserita la modifica, appare evidente che essa vada coordinata con la previgente normativa sull'assunzione di informazioni entro tre giorni *dalla iscrizione della notizia di reato.*

Le due disposizioni (quella previgente e quella attuale) possono così essere armonizzate:

1. una volta iscritta la *notizia di reato* (il che presuppone in linea di massima che la P.G. abbia già raccolto di iniziativa le dichiarazioni della persona offesa o dal denunziante/querelante ed abbia inoltrato l'informativa alla Procura), il Pubblico Ministero deve *assumere informazioni* dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza;

---

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma ***tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché*** per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, ***593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,*** 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, ***612-bis e 612-ter*** del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ***577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma*** , del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. ***Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale.***

1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica".

2. l'assunzione di informazioni può avvenire ad opera dello stesso P.M., ovvero ad opera della Polizia Giudiziaria, cui questi abbia delegato l'attività, ma in ogni caso entro il termine di tre giorni dall'iscrizione;
3. qualora però ritenga che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, il P.M. può differire tale audizione;
4. nel caso in cui la persona offesa (e dunque non anche il denunziante, il querelante, l'istante) abbia presentato *motivata e tempestiva richiesta*, il P.M. deve provvedere personalmente all'audizione, salva la possibilità di delegare la P.G. con *decreto motivato*;
5. l'audizione non può essere delegata nel caso in cui si proceda per il reato di cui all'art. 612-bis, comma 4, c.p.p.

In questo quadro normativo, perché si concretizzi l'obbligo per il Pubblico Ministero di **procedere personalmente** alla audizione della persona offesa, è necessario che la stessa abbia avanzato **motivata e tempestiva richiesta.**
Per quanto riguarda l'espressione ***motivata e tempestiva richiesta***, valgano le seguenti considerazioni:
(1) come anticipato, la richiesta può provenire solo dalla *persona offesa* e non anche dal denunziante/querelante/istante;
(2) posto che la *notizia di reato* originaria può provenire sia dalla Polizia Giudiziaria (cui la persona offesa si sia rivolta) sia dal Difensore della p.o., appare evidente che la *richiesta* di audizione personale da parte del P.M. possa essere formulata dalla persona offesa sia alla P.G. (ad esempio dopo aver ricevuto gli avvisi ex artt. 90-bis, 90-bis.2, c.p.p.) che al Difensore (nel secondo caso);
(3) per essere ***tempestiva***, la richiesta va fatta in occasione del primo *approccio* della persona offesa, e dunque o in occasione della denunzia/querela presso gli uffici di Polizia (o anche *sul luogo*, nel caso vi sia stato accesso della P.G. presso l'abitazione della persona offesa, oppure per strada), **oppure** in occasione della denunzia/querela presentata dal Difensore a mezzo PDP e, in ogni caso, entro il termine dei tre giorni;
(4) ovviamente non si può escludere che -nel caso di reiterazione di condotte delittuose, anche a distanza di tempo, la persona offesa chieda di essere sentita dal P.M., ed allora la *tempestività* va evidentemente commisurata al *fatto nuovo* sopravvenuto;
(5) per essere ***motivata*** (ed evitare che la richiesta si traduca in una mera formula di stile ovvero in una tautologia), la richiesta -soprattutto se vi sia stata una esaustiva e compiuta esposizione dei fatti (e ciò vale per l'atto raccolto sia dalla PG che dal Difensore)- deve indicare le ragioni specifiche per le quali la persona offesa ritenga necessaria una sua audizione da parte del Pubblico Ministero, non essendo sufficiente la mera volontà della persona offesa;
(6) tuttavia, pur in presenza di una richiesta *motivata e tempestiva*, resta salva la possibilità per il Pubblico Ministero di delegare alla P.G. la raccolta delle dichiarazioni (entro il termine di tre giorni), a condizione che adotti un decreto motivato, nel quale -ad esempio- esponga l'urgenza dell'adempimento connessa ad altre attività delegate alla P.G., ovvero la **non fondatezza delle motivazioni** addotte dalla persona offesa a sostegno della sua richiesta;
(7) ovviamente, l'obbligo di audire (personalmente o mediante delega alla P.G.) la persona offesa, va coordinato con l'esigenza che potrebbe indurre il P.M. a differire l'audizione, secondo la normativa già in essere, benchè appare difficile sostenere un'esigenza di tutela o di un interesse della p.o., se sia stata proprio questa a chiedere di essere sentita dal P.M.;
(8) quanto al caso in cui si proceda per il delitto di atti persecutori (*stalking*) di cui all'art. 612-*bis*, aggravato a norma del comma 4, c.p. (ovvero quando il delitto è stato commesso per uno dei *motivi a delinquere* più volte analizzati nel presente atto), detto obbligo appare ineludibile, a condizione che sia intervenuta una richiesta *motivata* e *tempestiva* della persona offesa.

In **terzo luogo,** nel prendere atto di quanto emerso nel corso della riunione del 15.12.2025 [65], e tenuto conto della inopportunità di apportare innovazioni così rilevanti (peraltro da adottare previa modifica del *progetto organizzativo*) in prossimità del periodo delle feste natalizie e di fine anno (che comportano contemporanee

[65]Proposta dei colleghi Faina e Galli, condivisa da altri colleghi, di istituire un *turno codice rosso* di durata settimanale, durante il quale il Magistrato del *gruppo 3* (per l'occasione liberato da altri turni e dalla partecipazione ad udienze particolarmente onerose) risulta assegnatario di tutti i fascicoli iscritti nella settimana, in maniera da poter programmare gli impegni, a partire dall'audizione delle persone offese, segnatamente quelle che abbiano fatto richiesta a mente del rinnovato art. 362, comma 1-ter, c.p.p.

assenze dei Magistrati), appare opportuno che -fino ad eventuali nuove disposizioni sul punto- sia il Magistrato assegnatario di fascicoli da *Codice rosso* a valutare -oltre alla differibilità dell'audizione di persona offesa/denunziante/esponete- anche la necessità di audizione personale della persona offesa, disponendone la convocazione nel termine dei tre giorni e -solo nell'ipotesi in cui egli non riesca ad assicurare tale adempimento (per assenza o per impegni già programmati)- l'audizione sarà curata dal Magistrato *di turno supplenza.*
Come da *progetto organizzativo*, qualora il Magistrato assegnatario non sia presente all'atto dell'assegnazione, gli adempimenti appena elencati saranno curati dal Magistrato *supplente* o (di sabato) dal Magistrato di *turno esterno.*

6.8) - Esame testimoniale in fase dibattimentale [66]

In relazione al novellato art. 499, comma 6-bis, c.p.p., i Magistrati avranno cura -nel rispetto del mutato quadro normativo- di collaborare con il Presidente affinché l'esame dibattimentale della persona offesa sia effettuato in maniera da evitare di esporre la stessa a *lesioni della sua dignità e del suo decoro e ad ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.*
Si tratta di una norma che prende spunto da vicende di cronache, in particolare da processi divenuti *mediatici*, in occasione dei quali sono stati affrontati argomenti delicati con domande rivelatesi, evidentemente, fonte di imbarazzo per la persona offesa.
Ovviamente occorrerà sempre contemperare le esigenze di tutela della persona offesa (a partire dalla sua *dignità*) con le altrettanto innegabili esigenze della difesa dell'imputato, che -soprattutto in materie così delicate ma nel contempo suscettibili di applicazione di pene così rilevanti- non dovranno mai subire compromissioni sostanziali, nel rigoroso rispetto di quanto previsto -nel suo complesso- dal medesimo art. 499 c.p.p.

6.9) - Esecuzione di pene detentive [67]

Nel commentare il testo delle nuove disposizioni (cfr. *supra*, paragrafo 2.13; ed altresì paragrafo 4.1), si è già evidenziato come nell'art. 656, comma 9, c.p., è stato eliminato il riferimento agli artt. 572 e 612-bis c.p.; è stato poi ricordato che che detti articoli sono stati direttamente inseriti nell'art. 4-bis ordinamento penitenziario.
Ad essere precisi, l'art. 656 c.p.p. -ai fini della esclusione della sospensione dell'esecuzione- faceva riferimento all'art. 572, ma limitatamente al comma 2, c.p., laddove oggi, per effetto della modifica dell'art. 4-bis ordinamento penitenziario, la non sospensione dell'esecuzione riguarda sia il comma 2 che il comma 3 dell'art. 572 c.p., il che pone qualche problema di **successione di leggi nel tempo** (cfr. *infra*).
In sede di esecuzione della pena detentiva, pertanto il Magistrato curerà che -per effetto dell'inserimento nell'art. 4-bis Legge 26 luglio 1975 n. 354, di diversi reati da *codice rosso* disposto dall'art. 5 L. 181/2025- la sospensione dell'esecuzione non abbia luogo per i seguenti reati (**con conseguente adozione dell'ordine di esecuzione senza sospensione**):

codice penale

- 415-bis
- 415, secondo comma
- 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati al comma 1-bis.1 (ovvero 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale), ovvero alla commissione dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del c.p.416-bis c.p., ovvero ancora alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p.;
- 416-ter c.p.
- 572, secondo e terzo comma
- 575
- 577-bis
- 583-quinquies
- 600
- 600-bis, primo comma
- 600-bis, secondo e terzo comma
- 600-quater
- 600-quater.1

[66] Cfr. paragrafo 2.11)
[67] Cfr. paragrafo 2.13 ed altresì paragrafo 4.1

- 600-quinquies
- 600-ter, primo, secondo e terzo comma,
- 601
- 602
- 609-bis
- 609-ter
- 609-quater
- 609-quinquies
- 609-octies
- 609-undecies
- 612-bis, terzo comma
- 628, terzo comma
- 629, secondo comma
- 630
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;

altri reati

- 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter e 12-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- 291-ter DPR 23 gennaio 1973, n. 43
- 291-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43
- 73 DPR 9 ottobre 1990, n.309 (aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico)
- 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

Si è accennato innanzi al problema della ***successione di leggi nel tempo.***
Orbene -tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3/2020 in tema di irretroattività delle modifiche "peggiorative" della disciplina delle misure alternative (recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3457/2020 del 9.12.2020 a proposito degli art. 146 e 147 c.p. per le detenute madri)- si deve ritenere che, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 572, comma 3, c.p., commesso prima dell'entrata in vigore della legge 181/2025, la sospensione dell'esecuzione possa essere disposta, dal momento che -come si diceva- tale fattispecie non era inserita nel corpo dell'art. 656, comma 9, c.p.p..

ooooo

Incidentalmente a tal proposito, va detto che, sempre per effetto dell'allargamento dell'art. 4-bis ordinamento penitenziario ad alcuni reati in materia di *codice rosso*, **non sia più possibile la sostituzione della pena detentiva ex art. 59, comma 1, legge 689/1981** nei casi di maltrattamento e di stalking, ora ricompresi nell'elenco sopra riportato [68].

6.10) - Rapporti con i procedimenti civili e di volontaria giurisdizione [69]

Rispetto alla precedente formulazione, dalla nuova norma emerge un cambio di prospettiva per il Pubblico Ministero.

---

[68] L'art. 59 L. 689/1081 recita testualmente:
Art. 59 (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva).
((La pena detentiva non può essere sostituita:
a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;
c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni".

[69] Cfr. paragrafo 3.1

Invero, l'art. 64-bis vecchia formulazione prevedeva che -nel caso procedesse per reati ai danni del coniuge o del convivente o di persona legata da relazione affettiva (anche cessata) o per reati commessi ai danni di minori da parte di genitori o altri soggetti (altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata)- e risultasse la pendenza di uno dei procedimenti meglio descritti al punto a), il P.M. dava notizia al giudice, trasmettendo poi copia degli atti rilevanti (se non coperti da segreto).
In sostanza, il P.M. aveva l'onere di attivarsi presso il giudice civile o dei minorenni solo quando risultava la pendenza di quelle vicende parallele; tale pendenza poteva risultare ad esempio, a seguito di una richiesta/comunicazione della Procura per i minorenni, o dei Servizi Sociali, o del Tribunale per i Minorenni; o ancora da una comunicazione della persona offesa o comunque della persona coinvolta in entrambe le vicende.
Con la nuova formulazione, invece, il P.M. passa da una posizione di ***attendismo*** ad una posizione di ***attivismo***, nel senso che è lo stesso P.M. che -a margine di procedimenti penali in tema di minori e famiglia, accerta la presenza di una parallela vicenda civilistica o di volontaria giurisdizione presso il Tribunale civile o il Tribunale per i minorenni, interfacciandosi con il Giudice e trasmettendo gli atti di possibile interesse per l'altra vicenda.
Pertanto, allorquando proceda per uno dei reati ricompresi nella formulazione dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p., il Magistrato è invitato a verificare -con l'ausilio della consolle civile- la sussistenza di procedimenti civili o di volontaria giurisdizione tra le parti, per poi avviare -nel rispetto del segreto di indagine- quello scambio informativo utile reciprocamente.
In ogni caso, nel sentire la persona offesa (direttamente o attraverso attività delegata), il Magistrato assegnatario del fascicolo avra cura di richiedere *"se siano già state assunte iniziative volte alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ovvero volte alla formalizzazione della separazione o del divorzio"*.

6.11) - Art. 6 decreto legislativo 106/2006 [70]

I Magistrati assegnatari -mediante le rispettive segreterie- cureranno l'annotazione dei dati relativi alle richieste delle persone offese di essere sentite personalmente dal P.M. ai fini delle rilevazioni statistiche necessarie.

Parte settima - Entrata in vigore

La presente direttiva è efficace a far data dal 17.12.2025, giorno di entrata in vigore della legge 181/2025.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 17.12.2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
16.12.2025
12:31:48
GMT+01:00

[70] Cfr. paragrafo 4.3.b)